

Provincia di Biella

**Subingresso nella titolarità di concessione di derivazione d'acqua, in Comune di Lessona, mediante pozzo ad uso Produzione Beni e Servizi (alimentazione impianto autolavaggio), assentito al Sig. ASIF Mohammad, con D.D. n. 1.042 del 10.07.2023. PRAT. LESSONA1**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1042 del 10.07.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1) di riconoscere, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. "ASIF Mohammad" – titolare dell'omonima ditta individuale di lavaggio auto, con sede legale in via Fiora n. 8 – 13853 Lessona (BI) - (Cod. fiscale: SFAMMM79R01Z236M) – il subingresso nella titolarità della Concessione assentita con D.D. 28 gennaio 2020 n. 102 all'“Autolavaggio MC di Benso Christian & C. S.n.c.” per derivare l/s massimi 1,66 e l/s medi 0,063 d'acqua sotterranea da falda superficiale, corrispondenti a un prelievo annuo di circa 2.000 metri cubi, estratti mediante un pozzo in Comune di Lessona – via Fiora n. 8 – (Fig. 22 – mapp. n. 4) – ad uso Produzione di Beni e Servizi (alimentazione impianto di autolavaggio). Codice R.O.C.: BI-P-0658 - Fascicolo provinciale: LESSONA1 – Cod. utenza regionale: BI10662 – Scadenza: 27 gennaio 2035;

2) di stabilire che l'esercizio della derivazione continuerà a essere vincolato agli obblighi e condizioni prescritti dal disciplinare n° 3.045 di Rep. - sottoscritto in data 01.10.2019 e approvato con D.D. 102/2020 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.045 di Rep. del 01 ottobre 2019

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI SUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano;
- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata.

A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste.

In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario deve:

- provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;
- mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI